



PROVINCIA DI UDINE

**AREA FUNZIONALE LAVORO, WELFARE E SVILUPPO SOCIO – ECONOMICO
SERVIZIO LAVORO COLLOCAMENTO E FORMAZIONE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Avviso pubblico relativo alle modalità ed ai termini di erogazione, di utilizzo e rendicontazione degli interventi finanziati dal Fondo Provinciale per l'Occupazione dei Disabili ai sensi dell'articolo 37, comma 1 lettere b) e c), della Legge Regionale n.18/2005 e della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2009, n. 1871. Approvazione.

IL DIRIGENTE

Ricordato che ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 18/05 ciascuna Provincia istituisce il Fondo Provinciale per l'occupazione dei disabili;

Atteso che la Provincia, sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1871/09, procede alla realizzazione di interventi e progetti al fine di favorire ed incentivare l'inserimento lavorativo di persone disabili di cui all'articolo 37, comma 1 lettere b) e c), della Legge Regionale n. 18/05;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 60 del 29/03/2010, con cui sono state stabilite le Linee di utilizzo per disciplinare compiutamente le modalità di erogazione, di utilizzo e di rendicontazione degli interventi finanziati dal Fondo Provinciale ed individuati dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1871/09;

Tenuto conto che la Deliberazione di Giunta Provinciale citata conferisce mandato al Dirigente dell'Area Funzionale Lavoro, Welfare e Sviluppo Socio Economico di declinare in uno specifico bando le linee di indirizzo disposte dalla Giunta Provinciale ed in particolare:

Determina: 2010/4498 del 08/06/2010

- a) le modalità ed i termini per la presentazione delle richieste di accesso alle risorse destinate a ciascuna azione;
- b) le procedure di evidenza pubblica che garantiscano la più ampia pubblicità delle azioni che si intendono attivare;
- c) i criteri di valutazione per l'accoglimento delle istanze.

Preso atto che con la citata Deliberazione la Giunta Provinciale conferisce mandato al Dirigente dell'Area Funzionale Lavoro, Welfare e Sviluppo Socio Economico di liquidare con proprie determinazioni le somme impegnate, per l'ammontare complessivo di € 1.071.550,00 disponibili a residuo sul cap. 32501/9, come di seguito meglio esplicitato, e destinate alla copertura degli interventi previsti dall'Avviso allegato alla presente Determinazione :

E.P.F. ANNO	IMPEGNO	IMPORTO
2006	7448	28.478,80
2006	7449	39.130,03
2007	6851	11.447,45
2007	6853	177.292,12
2008	7919	294.963,10
2009	7870	48.592,06
2009	7871	471.646,44
Totale		1.071.550,00

Dato atto che, il testo dell'Avviso allegato, che discende dalle linee guida esposte nella Deliberazione della Giunta Provinciale n. 60 del 29/03/2010 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1871/09 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), è stato formulato dagli Uffici sulla base di quanto previsto dal summenzionato atto di indirizzo, tenendo conto delle esigenze istruttorie e dell'esperienza maturata durante gli anni precedenti;

Ritenuto di approvare l'allegato Avviso pubblico;

- 1) **Dato atto** che il presente atto non comporta assunzione di impegni di spesa;
sotto la propria responsabilità

D E T E R M I N A

- 2) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato Avviso pubblico diretto a definire le modalità ed i termini di erogazione, di utilizzo e rendicontazione degli interventi finanziati dal Fondo Provinciale per l'Occupazione dei Disabili ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettere (b e (c, della Legge Regionale n.18/05 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1871/09;
- 3) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio della Provincia di Udine, sul sito internet dell'Amministrazione provinciale di Udine per 15 giorni;
- 4) di dichiarare la presente determinazione dirigenziale immediatamente eseguibile;
- 5) di diffondere il presente atto tramite i siti Internet ed Intranet della Provincia di Udine;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegni di spesa.

DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORO, COLLOCAMENTO E
FORMAZIONE

Daniele Damele



PROVINCIA DI UDINE

Piazza Patriarcato, 3 – 33100 UDINE
Telefono 0432-2791- telefax 0432 279310
Sito Ufficiale: <http://www.provincia.udine.it>
e-mail: provincia@provincia.udine.it
Posta Elettronica Certificata: provincia.udine@cert.provincia.udine.it
Codice Fiscale 00400130308

DIREZIONE D'AREA LAVORO, WELFARE E SVILUPPO SOCIO – ECONOMICO
SERVIZIO LAVORO, COLLOCAMENTO E FORMAZIONE

Disposizioni procedurali relative alle modalità e ai termini di erogazione, di utilizzo e rendicontazione degli interventi finanziati dal Fondo Provinciale per l'Occupazione dei Disabili ai sensi dell'articolo 37, comma 1 lettere b) e c), della Legge Regionale n. 18/2005 e della DGR n. 1871/2009

AVVISO PUBBLICO

Invito a presentare progetti finalizzati a favorire l'occupazione di persone disabili iscritte negli elenchi di cui all'art. 1 della Legge n. 68 del 1999, che presentino particolare difficoltà di inserimento al lavoro, mediante il "Fondo Provinciale per l'Occupazione dei Disabili di cui all'art. 39 della Legge Regionale n. 18 del 2005 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1871 del 2009 – ANNUALITÀ 2010

In attuazione dell'Atto di Indirizzo in merito all'utilizzo del Fondo Provinciale Disabili di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 60 di data 29/03/10 e della Determinazione Dirigenziale n ... /.../10 avente ad oggetto "Fondo Provinciale per l'Occupazione dei Disabili: procedure e modalità di presentazione delle istanze di contributo – Annualità 2010."

SI RENDE NOTO CHE

al fine di favorire ed incentivare l'inserimento lavorativo di persone disabili sono concessi finanziamenti per la realizzazione di interventi e progetti caratterizzati da tale specifica finalità, da realizzare con il contributo del "Fondo Provinciale per l'Occupazione dei Disabili di cui all'art. 39 della LR 18/05 e della DGR 1871/09.

Titolo I – Condizioni generali

Art. 1 – Finalità dei progetti.

Sono finanziabili i progetti finalizzati alla promozione, incentivazione, realizzazione e stabilizzazione del collocamento mirato di persone disabili, che presentino particolare difficoltà di inserimento al lavoro, nel rispetto delle norme che prevedono e disciplinano l'utilizzo del Fondo Provinciale per l'Occupazione dei Disabili, (d'ora innanzi indicato con il termine "Fondo").

Art. 2 – Oggetto.

Gli interventi per i quali è possibile formulare istanza di contributo sono i seguenti:

1) INTERVENTI LOGISTICO – STRUTTURALI:

- a) realizzazione ed adeguamento del posto di lavoro;
- b) rimozione delle barriere architettoniche;
- c) interventi da parte dei datori di lavoro diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di Telelavoro;
- d) iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti;

2) INCENTIVAZIONI ALL'INSTAURAZIONE DI RAPPORTI DI FORMAZIONE E DI LAVORO CON I DISABILI:

- a) finanziamento delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati a seguito della sottoscrizione di convenzioni stipulate con la Provincia e finalizzate all'ottenimento dei benefici di cui all'art. 13 della Legge 68/99 che, per insufficienza di fondi statali, non abbiano potuto usufruire dei suddetti benefici pur avendone i requisiti;
- b) finanziamenti/voucher ai datori di lavoro che, ai sensi del Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, attivano tirocini finalizzati all'assunzione di soggetti disabili ed inseriti in progetti individuali oggetto di convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 11 della Legge 68/99;
- c) incentivazioni ai datori di lavoro privati per l'assunzione di persone disabili al di fuori dei parametri d'obbligo di cui all'art. 3 della Legge 68/99;

2. L'Amministrazione Provinciale, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili ed il conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla Legge 68/99, previa valutazione delle finalità e dei criteri applicativi dei rispettivi progetti e parere preventivo in merito della competente Sottocommissione Provinciale per il Diritto al Lavoro dei Disabili, si riserva l'attivazione delle ulteriori possibili tipologie di azioni finanziabili ai sensi dell'art. 2 dell'allegato alla DGR 1871/09.

Art. 3 – Condizioni e Modalità.

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono concessi, ad istanza dell'interessato, a condizione che il lavoratore disabile, regolarmente iscritto agli elenchi previsti dall'art. 8 della Legge 68/99 ed appartenente ad una delle categorie specificate nell'art. 7 del presente Avviso, sia assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, purché l'impiego di tale forma contrattuale sia imputabile a peculiari esigenze del soggetto disabile, correlate a problematiche afferenti l'adempimento della prestazione lavorativa. La concessione dei citati contributi, in relazione all'assunzione a tempo determinato, è condizionata alla valutazione preventiva del caso da parte del Comitato Tecnico previsto dall'art. 6 com. 2 della Legge 68/99.
2. L'assunzione non può riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore ovvero da risoluzione consensuale del contratto di lavoro.
3. La domanda di finanziamento dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di effettiva assunzione del lavoratore o dalla data di inizio del percorso personalizzato del tirocinante. Tale termine si considera perentorio ed inderogabile.
4. Per i contributi previsti all'art. 21 del presente Avviso, il termine perentorio indicato al comma precedente inizia a decorrere dal giorno successivo la ricezione, da parte dei datori di lavoro che hanno i requisiti, della comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di mancato accesso ai fondi nazionali per insufficienza delle risorse messe a disposizione. Detto termine si riferisce alle assunzioni poste in essere a partire dal 2008 e non può in alcun modo essere successivo alla data indicata dal com. 8 dell'art. 21 citato.
5. Non si considerano nuove assunzioni i rapporti di lavoro instaurati a seguito di trasferimento di azienda o di cessione di ramo di azienda. Il presente comma si applica anche ai rapporti di lavoro instaurati con lavoratori licenziati da una azienda dello stesso gruppo societario al quale fa capo il datore di lavoro assumente.
6. Gli incentivi di cui al presente Avviso sono concessi anche nel caso di inserimento lavorativo del disabile in qualità di socio lavoratore di cooperativa.
7. Fatte salve le ulteriori condizioni specificate in ciascuna misura, i contributi di cui all'art. 2 sono concessi a fronte della presentazione da parte del soggetto proponente del progetto personalizzato, finalizzato all'assunzione di una persona disabile in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Determina: 2010/4498 del 08/06/2010

8. Il riconoscimento dei contributi disciplinati dal presente Avviso è "a consuntivo" ovvero a conclusione e completamento del progetto personalizzato di cui al precedente comma, e verificato il permanere del rapporto di lavoro per un periodo di 12 mesi.

Art. 4- Risorse finanziarie.

1. Le risorse del Fondo assegnate a ciascuna delle tipologie di intervento di cui al precedente art. 2, punto 1 – 1) sono le seguenti:

a) Realizzazione ed adeguamento del posto di lavoro	€ 100.000,00
b) Rimozione di barriere architettoniche	€ 50.000,00
c) Interventi diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro	€ 100.000,00
d) Iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti	€ 71.550,00
TOTALE RISORSE	€321.550,00

2. Le risorse del Fondo assegnate a ciascuna delle tipologie di intervento di cui al precedente art. 2, punto 1 – 2) sono le seguenti:

a) Convenzioni ammissibili ai benefici di cui all'art. 13 Legge 68/99 che non è stato possibile finanziare per insufficienza di fondi statali.	€ 395.000,00
b) Voucher ai datori di lavoro che attivano tirocini ai sensi del Decreto 142/98 finalizzati al sostegno dei tirocinanti.	€ 60.000,00
c) Progetti proposti dalle Province: incentivazioni a datori di lavoro privati per assunzioni al di fuori dei parametri d'obbligo. <i>(Di cui finalizzati all'assunzione contestuale di più soggetti disabili)</i>	€ 295.000,00 <i>(€ 50.000,00)</i>
TOTALE RISORSE	€750.000,00

Art. 5- Ripartizione risorse non erogate.

1. Le risorse riservate al finanziamento di una tipologia di intervento, ma rimaste inutilizzate per carenza di domande ammissibili, per rinuncia, per mancata erogazione, anche parziale, del contributo concesso, saranno ridistribuite sulle altre voci d'intervento con Determinazione del Dirigente preposto.

La nuova assegnazione avverrà, a fronte di domande giudicate ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- realizzazione ed adeguamento del posto di lavoro;
- rimozione delle barriere architettoniche;
- interventi da parte dei datori di lavoro diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro;

Determina: 2010/4498 del 08/06/2010

- d) iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti;
 - e) finanziamento delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati a seguito della sottoscrizione di convenzioni stipulate con le Province finalizzate all'ottenimento dei benefici di cui all'art. 13 della Legge 68/99 che per insufficienza di fondi statali non hanno potuto usufruire dei suddetti benefici pur avendone i requisiti;
 - f) incentivazioni a datori di lavoro privati per assunzioni al di fuori dei parametri d'obbligo di persone disabili;
 - g) finanziamenti/voucher ai datori di lavoro che, ai sensi del Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzati al sostegno dei tirocinanti.
2. L'Amministrazione Provinciale qualora, nonostante la ripartizione dei fondi stanziati, verifichi, a chiusura dell'esercizio finanziario, la persistenza di risorse non assegnate, imputerà l'importo a sovvenzione delle azioni previste per l'annualità successiva.

Art. 6 – Beneficiari.

1. Salvo quanto espressamente disciplinato in ogni singola misura possono essere ammessi a beneficiare dei contributi a valere sul Fondo secondo le modalità di cui al presente avviso i seguenti soggetti:
- a) datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo d'assunzione di cui alla Legge 68/99;
 - b) cooperative sociali di cui all'art. 1, com. 1, let. b), della Legge 381/91 (Disciplina delle coop. sociali);
 - c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della Legge 266/91 (Legge – quadro sul volontariato);
 - d) organismi di cui agli artt. 17 e 18 (enti che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate) della Legge 104/92;
2. I soggetti di cui al comma precedente devono avere la sede legale, o almeno l'unità operativa interessata all'inserimento lavorativo, nel territorio della Provincia di Udine e possedere i seguenti requisiti:
- a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle Imprese della Provincia di Udine, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
 - b) se cooperative o consorzi di cooperative, risultare iscritti al Registro regionale delle Cooperative;
 - c) se imprese artigiane, risultare iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane;
 - d) se prestatori di attività professionali non ordinistiche, essere iscritti a un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'art. 4 della LR 13/04 (Interventi in materia di professioni) e successive modificazioni e integrazioni, e avere iniziato la propria attività successivamente all'entrata in vigore della legge medesima;
 - e) se organizzazioni di volontariato, essere iscritti nella sezione della Provincia di Udine del Registro delle Organizzazioni di Volontariato;

Determina: 2010/4498 del 08/06/2010

- f) **essere ottemperanti ovvero garantire l'ottemperanza agli obblighi occupazionali sanciti dalla Legge 68/99;**
- g) applicare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché l'applicazione degli accordi in materia di lavoro derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
- h) essere in regola con gli obblighi tributari nonché quelli retributivi, contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi nascenti dalla qualità di datore di lavoro;
- i) inesistenza a proprio carico di procedure per l'emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell'art. 1, com. 14, del Decreto Legge 210/02 (coordinato, modificato e convertito nella Legge 266/02);
- j) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, com. 1, lett. d), e) e f), e com. 2 bis, della Legge 142/01;

Art. 7 – Destinatari finali.

1. Sono destinatari degli interventi:

- a) i lavoratori disabili di cui all'art. 1 della Legge 68/99 iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della medesima legge, che presentino particolare difficoltà di inserimento al lavoro;
- b) i lavoratori disabili già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della Legge 68/99 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio – Legge 482/68 "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private" – che presentino particolare difficoltà di mantenimento al lavoro ovvero alti rischi d'interruzione del rapporto di lavoro in corso;
- c) i lavoratori disabili che sono stati riconosciuti disabili in costanza di rapporto di lavoro (art. 4, com. 4, Legge 68/99) per gli incentivi di cui al art. 2 com. 1 del presente Avviso;
- d) i lavoratori disabili già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della Legge 68/99 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio – Legge 482/68 "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private" - e per i quali si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute che possa compromettere il mantenimento/proseguimento del rapporto di lavoro (art. 10, com. 3, Legge 68/99) per gli incentivi di cui al art. 2 com. 1 del presente Avviso.

Determina: 2010/4498 del 08/06/2010

2. Per persone con particolare difficoltà di inserimento al lavoro si intendono coloro che, inseriti nell'elenco di cui all'art. 8 della Legge 68/99, siano valutati tali in relazione alla presenza o compresenza di situazioni di particolare complessità quali:

- a) diagnosi di disabilità multiple con particolare riferimento alla disabilità psichica;
- b) disabilità complesse aggravate da contesti socio-relazionali che presentino criticità;
- c) soggetti disabili che permangano nella condizione di disoccupazione da oltre 12 mesi dal termine dell'ultimo rapporto di lavoro posto in essere;
- d) presenza di difficoltà a sostenere e mantenere da parte del lavoratore rapporti di lavoro duraturi;
- e) disabilità complesse presenti tra iscritti di genere femminile in presenza di percentuali ridotte di inserimento lavorativo rispetto alla percentuale di presenza nell'elenco degli iscritti;
- e) soggetti disabili che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età e siano disoccupati

L'ammissione ai contributi, in relazione alla presenza delle particolari difficoltà citate, è condizionata alla valutazione preventiva da parte del Comitato Tecnico, previsto dall'art. 6 com. 2 della Legge 68/99, su segnalazione dei Referenti Legge 68/99 dei Centri per l'Impiego ovvero, per i soggetti ad esso assegnati, su segnalazione del Servizio Integrazione Lavorativa (SIL).

Art. 8 –Termini di presentazione delle domande.

1. Le domande per richiedere gli interventi disciplinati dal presente Avviso potranno essere presentate fino al 30/10/2010, nel rispetto dei termini di cui all'art 3 co. 3.
2. Saranno concessi contributi, nei limiti delle risorse disponibili e destinate a finanziare le misure declinate nel presente Avviso. Saranno ammesse le sole domande, debitamente compilate e complete di tutta la documentazione richiesta, pervenute entro e non oltre i termini individuati dal presente Avviso.
3. Sarà cura dell'Amministrazione Provinciale informare dell'eventuale proroga di validità dell'Avviso oltre la data stabilita e/o dell'eventuale rifinanziamento mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale di Udine www.provincia.udine.it .

Art. 9 – Requisiti dell'istanza.

Saranno ritenute ammissibili le istanze che risulteranno:

- richieste da un soggetto di cui all'art. 6 del presente Avviso;
- finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all'art. 7 del presente Avviso e secondo le modalità sancite dall'art. 3;
- pervenute entro la data di scadenza indicata nell'art. 8 del presente Avviso;
- redatte e sottoscritte dal legale rappresentate sull'apposita modulistica predisposta dalla Provincia e complete dei dati e delle informazioni richieste.

Art. 10 – Obblighi dei beneficiari.

I beneficiari dei contributi sono tenuti a:

- a) fornire alla Provincia di Udine – Unità Operativa Inserimento Lavorativo Disabili, all'indirizzo specificato nel successivo art. 11, le informazioni e la documentazione comprovanti gli interventi effettuati;
- b) garantire, per un minimo di 12 mesi, dalla data di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o nelle particolari ipotesi di contratto a tempo determinato di cui all'art. 3 commi 1 e 2 la continuità del rapporto di lavoro alle medesime condizioni di ammissione (periodo contributivo);
- c) dare comunicazione motivata alla Provincia di Udine dell'eventuale interruzione anticipata dell'iniziativa finanziata, qualunque ne sia la causa, nonché a segnalare tempestivamente ogni mutamento del rapporto di lavoro;
- d) consentire gli opportuni controlli sulla documentazione presentata, nonché gli eventuali sopralluoghi per la verifica delle attività finanziate. Tali verifiche potranno essere effettuate presso gli enti previdenziali e richieste agli organi competenti in materia di vigilanza sul luogo/ambito lavoro.

Art. 11 - Modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

1. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso potranno presentare l'istanza di cui all'art. 3 di accesso ai contributi di cui all'art. 2, entro il termine indicato all'art. 8, consegnandola personalmente presso l'Unità Operativa Inserimento Lavorativo Disabili sita al primo piano del Centro per l'Impiego di Udine, Viale Duodo, 3 – 33100 Udine. L'istanza è soggetta ad imposta di bollo di € 14,62, salvo le esenzioni previste dalla normativa vigente.
2. Si considerano altresì prodotte in tempo utile le domande spedite alla "Provincia di Udine – Unità Operativa inserimento lavorativo Disabili, Viale Duodo, 3 – 33100 Udine, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato all'articolo 8 del presente Avviso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante e comunque pervenute entro e non oltre 20 giorni dal termine appena citato.
3. Si considerano inoltre prodotte in tempo utile le domande spedite, secondo la disciplina prevista dalla vigente normativa, a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo provincia.udine@cert.provincia.udine.it, entro il termine indicato all'art. 8. Nell'e-mail è necessario indicare la seguente dicitura: "Domanda per la concessione dei contributi previsti dal presente Avviso Pubblico del ___/___/___ – Alla Cortese Attenzione dell' Unità Operativa Inserimento Lavorativo Disabili, Viale Duodo, 3 – 33100 Udine".

4. La domanda, redatta sull'apposita modulistica predisposta dalla Provincia di Udine, dovrà essere sottoscritta dal soggetto interessato all'accesso al beneficio – nel caso di persone giuridiche, dal soggetto munito dei poteri di legale rappresentanza (a prova di ciò si richiede di allegare la visura camerale ordinaria dell'azienda richiedente) – ed essere corredata da una dichiarazione, resa dal medesimo soggetto, ai sensi della vigente normativa in materia, attestante l'avvenuta presa visione e conoscenza delle norme contenute nel presente Avviso.
5. Unitamente alla domanda di accesso al contributo i soggetti richiedenti debbono produrre:
 - a) la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 6; i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare nelle forme consentite dalla legge che dal momento dell'assunzione del lavoratore disabile essi esercitano la propria attività nella Provincia di Udine;
 - b) la scheda con i dati del lavoratore disabile, con l'indicazione della data di instaurazione del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato nei particolari casi individuati dal Comitato Tecnico;
 - c) il progetto personalizzato di intervento ovvero il progetto personalizzato di inserimento lavorativo;
 - d) il prospetto dettagliato delle spese sostenute con allegata la documentazione giustificativa.

Art. 12 - Variazioni intervenute nel soggetto richiedente.

1. Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di contributo, l'istante sia interessato da trasformazione o da fusione di società ovvero realizzi un conferimento o un trasferimento di azienda, il contributo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'azienda sia stata conferita o trasferita, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo in relazione al quale era stato richiesto il contributo.
2. A tal fine, il soggetto, risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita o trasferita, presenta apposita domanda, che deve essere corredata, da:
 - a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al precedente comma 1;
 - b) documentazione attestante la prosecuzione dell'intervento a favore del lavoratore disabile, per il quale era stato chiesto il contributo;
 - c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 6.

Determina: 2010/4498 del 08/06/2010

3. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare di esercitare la propria attività nella Provincia di Udine nelle forme consentite dalla normativa vigente in materia di certificazione sostitutiva (DPR 445/2000 e successive modificazioni).

Art. 13 – Ammissione e concessione del contributo.

1. Le domande di contributo vengono istruite dall'Amministrazione Provinciale secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. Con determinazione del Dirigente della Direzione d'Area Lavoro, Welfare e Sviluppo Socio Economico - Servizio Lavoro, Collocamento e Formazione viene disposta l'ammissione o meno delle domande e, nei limiti delle risorse disponibili, concesso il contributo.

Art. 14 – Erogazione del contributo.

1. L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione, a conclusione del progetto ammesso a finanziamento, previa presentazione della necessaria documentazione attestante le spese ammissibili sostenute e, subordinatamente, alla verifiche ritenute opportune da parte del competente Ufficio. In tale sede, qualora venga accertata una parziale realizzazione del progetto per le motivazioni indicate nella relazione finale, il contributo verrà proporzionalmente rideterminato.
2. A tal fine, entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, il beneficiario deve produrre la seguente documentazione:
 - 1) dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante attestante:
 - a) la conclusione positiva del progetto personalizzato, per il quale è stato concesso il contributo, nel termine previsto;
 - b) eliminato
 - c) la riconducibilità all'intervento autorizzato delle spese di cui si chiede il rimborso;
 - 2) relazione finale, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la descrizione dell'attività realizzata e dei risultati raggiunti;
 - 3) rendicontazione delle spese sostenute, con allegata idonea documentazione giustificativa attestante le spese ammissibili effettivamente sostenute relativamente agli interventi finanziabili;
3. Oltre alla documentazione prevista dal comma precedente, deve essere altresì prodotta comunicazione attestante il permanere all'interno dell'organico dell'azienda del lavoratore disabile assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, nei particolari casi individuati dal Comitato Tecnico, alla data prevista da ciascuna misura ovvero trascorsi almeno 12 mesi dall'assunzione.
4. Prima di procedere all'erogazione del contributo, la Provincia verifica, attraverso il Centro per l'Impiego, la sussistenza del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore disabile.

Art. 15 – Integrazioni documentali.

In sede di istruttoria gli uffici competenti provvederanno a richiedere agli interessati l'integrazione di informazioni o documentazioni incomplete ovvero mancanti, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire, in un'unica soluzione, le richieste integrazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, trasmessa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento

Verranno esclusi i richiedenti le cui integrazioni siano pervenute fuori termine o fornite in più soluzioni se non richieste.

Art. 16– Revoca del contributo.

1. I contributi di cui all'art. 2 del presente Avviso, qualora concessi, verranno interamente revocati nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione ovvero presentazione fuori termine o ancora presentazione secondo modalità non ammesse della documentazione di cui all'art. 2, ove richiesta, e all'art. 4 delle presenti disposizioni;
 - b) mancata realizzazione, nei termini indicati, dei progetti per i quali è stato concesso l'accesso al finanziamento;
 - c) intervenuta cessazione del rapporto di lavoro con la persona disabile prima della conclusione del periodo contributivo di cui all'art. 10, let. b), del presente Avviso.
2. Non si provvede alla revoca del contributo qualora il datore di lavoro proceda all'assunzione di un altro lavoratore disabile, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato, nei particolari casi individuati dal Comitato Tecnico. La nuova assunzione dovrà essere comunicata nel termine perentorio di 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, con le stesse modalità dettate per la presentazione della domanda originaria. Il periodo contributivo di 12 mesi, valido ai fini della concessione del contributo, si considera, nelle more, sospeso sino alla data della nuova assunzione e riprende a computarsi a decorrere dal giorno successivo alla trasmissione della prevista comunicazione obbligatoria.
3. Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o produce false attestazioni, i contributi sono revocati anche qualora, dalle verifiche effettuate in sede istruttoria emerga la carenza di uno, o più, dei requisiti richiesti dalla domanda di accesso al contributo o comunque contenuti nella documentazione allegata alla stessa.

Determina: 2010/4498 del 08/06/2010

4. La revoca totale e o parziale comporta l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito, l'esclusione dalla concessione del beneficio ed il pagamento degli interessi legali calcolati dal momento dell'erogazione del contributo ai sensi della normativa vigente.

Titolo II - Condizioni di ammissibilità degli interventi specifici

Art. 17– Realizzazione ed adeguamento del posto di lavoro.

1. Saranno ammesse a contributo le iniziative che prevedano un progetto personalizzato di inserimento lavorativo riferito a lavoratori/trici disabili, di cui all'art. 7, che, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso, siano assunti /e con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato nei particolari casi individuati dal Comitato Tecnico.

Agli effetti della corresponsione dei contributi di cui al presente Avviso, l'ammissione di nuovi soci lavoratori nell'ambito di cooperative è assimilata, a parità di caratteristiche della prestazione lavorativa, alla assunzione di lavoratori subordinati.

I progetti personalizzati devono essere finalizzati a supportare

- nuovi inserimenti stabili (assunzioni a tempo indeterminato / trasformazione di contratti a tempo determinato); ovvero a:
- garantire il mantenimento del posto per lavoratori già in forza (disabili con aggravamento del deficit funzionale; soggetti a cui sia sopravvenuta una invalidità in percentuale che ne consenta il riconoscimento ai sensi dell'art. 4 com. 4, L 68/99).

Sono ammissibili a contributo, le spese effettivamente sostenute e documentate per :

- l'acquisto di macchinari, attrezzature, mobili e elementi di arredo, macchine per ufficio e programmi informatici;
- opere e lavori finalizzati all'adeguamento del posto di lavoro;
- apparecchiature e/o ausili, di qualsiasi natura,
- attività di formazione per l'utilizzo degli ausili e della specifica strumentazione di cui sopra.

Le spese sopraelencate debbono costituire un intervento organico finalizzato a permettere al lavoratore disabile lo svolgimento dei compiti propri della mansione a lui affidata, in rapporto alla menomazione e al tipo di handicap posseduto dal lavoratore (a titolo puramente esemplificativo: sensori, tastiere espanse o ridotte, emulatori a video, emulatori di mouse, controllo vocale del computer, display braille, software con sintesi vocale o videoingrandente, stampante braille elettronica che può fungere anche da macchina da scrivere, comunicatore simbolico, ecc.).

2. È prevista l'erogazione di un contributo pari al 100% (copertura integrale) del costo complessivo dell'intervento ammesso, fino alla concorrenza di un ammontare massimo di € 10.000 per

Determina: 2010/4498 del 08/06/2010

intervento, per assunzioni a tempo indeterminato, ovvero € 5.000 per assunzioni a tempo determinato nei particolari casi individuati dal Comitato Tecnico.

3. La domanda, corredata dal progetto personalizzato e dal preventivo dettagliato di spesa, va presentata prima dell'avvio dei lavori e/o acquisti. L'intervento dovrà essere completato entro dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo salvo l'eventuale accoglimento dell'istanza motivata di proroga, concedibile per una sola volta e per un massimo di ulteriori mesi tre.

Art. 18– Rimozione di barriere architettoniche.

1. Saranno ammesse a contributo le iniziative che prevedano un progetto personalizzato di inserimento lavorativo riferito a lavoratori/trici disabili, di cui all'art. 7 che a far data dalla pubblicazione del presente Avviso siano assunti /e con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato nei particolari casi individuati dal Comitato Tecnico.

2. Agli effetti della corresponsione dei contributi di cui al presente Avviso, l'ammissione di nuovi soci lavoratori nell'ambito di cooperative è assimilata, a parità di caratteristiche della prestazione lavorativa, alla assunzione di lavoratori subordinati.

3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute e documentate per:

- la rimozione delle barriere architettoniche che, in qualsiasi modo, possono impedire o pregiudicare l'inserimento lavorativo di una persona disabile che si concretizzino in lavori di ristrutturazione e trasformazione dei locali e, in genere, delle strutture e degli ambienti di lavoro;
- interventi di ristrutturazione o adeguamento finalizzati a consentire l'accessibilità autonoma della persona disabile alle strutture di supporto interne all'ambiente di lavoro (servizi igienici, spogliatoi, mensa, ecc) e per l'applicazione di segnaletiche visive tattili e acustiche.

4. È prevista l'erogazione di un contributo pari al 100% (copertura integrale) del costo complessivo dell'intervento ammesso, fino alla concorrenza di un ammontare massimo di € 10.000 per intervento, per assunzioni a tempo indeterminato, ovvero € 5.000 per assunzioni a tempo determinato nei particolari casi individuati dal Comitato Tecnico.

5. La domanda, corredata dal progetto personalizzato e dal preventivo dettagliato di spesa, va presentata prima dell'avvio dei lavori e/o acquisti. L'intervento dovrà essere completato entro dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo salvo l'eventuale accoglimento dell'istanza motivata di proroga, concedibile per una sola volta e per un massimo di ulteriori mesi tre.

Determina: 2010/4498 del 08/06/2010

Art. 19– Interventi diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro.

1. Saranno ammesse a contributo le iniziative che prevedano un progetto personalizzato di inserimento lavorativo riferito a lavoratori/trici disabili, di cui all'art. 7 che a far data dalla pubblicazione del presente Avviso siano assunti/e con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato nei particolari casi individuati dal Comitato Tecnico.

2. Agli effetti della corresponsione dei contributi di cui al presente Avviso, l'ammissione di nuovi soci lavoratori nell'ambito di cooperative è assimilata, a parità di caratteristiche della prestazione lavorativa, alla assunzione di lavoratori subordinati.

3. Sono ammissibili a contributo gli interventi diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro e, nello specifico, l'introduzione di tecnologie informatiche e di comunicazione a distanza mediante la creazione di postazioni di telelavoro a domicilio, adeguate alle effettive abilità e capacità residue del lavoratore disabile, che permettano lo svolgimento dei compiti propri della mansione allo stesso affidata e la realizzazione delle relative iniziative e attività di formazione.

4. È prevista l'erogazione di un contributo pari al 100% (copertura integrale) del costo complessivo dell'intervento ammesso con un limite massimo di € 2.500 per intervento.

5. **La domanda, corredata dal progetto personalizzato e dal preventivo dettagliato, di spesa va presentata prima dell'avvio dei lavori e/o acquisti.** L'intervento dovrà essere completato entro dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo salvo l'eventuale accoglimento dell'istanza motivata di proroga, concedibile per una sola volta e per un massimo di ulteriori mesi tre.

Art. 20 – Iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti.

1. Sono concessi incentivi per iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti dei lavoratori disabili che, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso, saranno assunte/i instaurando un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato nei particolari casi individuati dal Comitato Tecnico, e che siano impossibilitati a conciliare gli orari di lavoro con orari e percorsi dei trasporti pubblici e/o bisognosi di modalità di trasporto personalizzato (mezzi attrezzati, accompagnamento, etc.), con predisposizione da parte del datore di lavoro, ovvero di uno dei soggetti di cui all'art. 6, di un progetto personalizzato indicante nel dettaglio l'articolazione dell'orario di lavoro prestato.

2. Sono ammissibili a contributo, le spese effettivamente sostenute e documentate per il trasporto dal luogo di residenza/domicilio al luogo di lavoro, e viceversa, di persone disabili, di cui all'art. 7 del presente Avviso, che:

Determina: 2010/4498 del 08/06/2010

- a) presentino difficoltà nel recarsi sul luogo di lavoro con mezzi propri o con i normali mezzi di trasporto pubblico, a causa di problemi, documentabili, di natura oggettiva (inesistenza e/o impossibilità dell'utilizzo del mezzo proprio; mancanza o progressiva riduzione di linee della rete di trasporto pubblico nel percorso casa/lavoro; ridotto numero di corse sulla linea di trasporto pubblico nel percorso casa/lavoro; turnazione non coincidente con orari di trasporto pubblico; delocalizzazione della produzione successiva agli inserimenti effettuati) ovvero di natura soggettiva;
- b) siano sprovvisti di ausili specifici per l'autonomia nel trasporto;
- c) non siano già destinatari di altri interventi o contributi di agevolazione della mobilità casa/lavoro.

3. E' prevista l'erogazione di un contributo pari al 100% (copertura integrale) del costo complessivo dell'intervento ammesso con un limite massimo di € 2.500 per intervento.

4. La domanda, corredata dal progetto personalizzato e dal preventivo dettagliato, di spesa va presentata prima dell'avvio dei lavori e/o acquisti. L'intervento dovrà essere completato entro dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo salvo l'eventuale accoglimento dell'istanza motivata di proroga, concedibile per una sola volta e per un massimo di ulteriori mesi tre.

Art. 21 – Convenzioni stipulate con le Province finalizzate all'ottenimento dei benefici di cui all'art. 13 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 che, per insufficienza di fondi statali, non hanno potuto usufruire dei suddetti benefici pur avendone i requisiti.

1. Possono accedere al contributo i datori di lavoro privati, soggetti agli obblighi d'inserimento lavorativo di soggetti disabili, che, a seguito della sottoscrizione di convenzioni stipulate con la Provincia di Udine finalizzate all'ottenimento dei benefici di cui all'art. 13 della Legge 68/99, non hanno potuto usufruire dei suddetti benefici, pur avendone i requisiti, per insufficienza di fondi statali.
2. Il beneficio risulta concedibile a condizione che:
 - a) non sia stato possibile percepire, in tutto o in parte, i benefici previsti dall'art. 13 della Legge 68/99 per carenza di risorse del Fondo nazionale assegnato;
 - b) il lavoratore disabile di cui all'art. 7, per il quale viene richiesta l'agevolazione, sia assunto, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso, a tempo indeterminato, risulti regolarmente in forza all'azienda stessa e mantenga il rapporto di lavoro per almeno 12 mesi dalla data di ammissione al contributo.
3. Qualora intervenga la cessazione, per qualsivoglia motivazione, del rapporto di lavoro in essere prima dello spirare del termine indicato alla lettera b) del precedente comma, il datore di lavoro dovrà procedere, ai fini della concessione del contributo, all'assunzione di un altro lavoratore disabile in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato, nei particolari casi individuati dal Comitato Tecnico.

Determina: 2010/4498 del 08/06/2010

4. La nuova assunzione dovrà essere comunicata nel termine perentorio di 60 giorni dal licenziamento, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda originaria. In difetto di un nuovo inserimento lavorativo, entro il termine citato di cui al precedente comma, l'accesso al contributo si intende revocato.
5. L'importo del contributo non può superare la misura massima di € 10.000 per ciascun disabile inserito a tempo indeterminato.
6. Entro l'ammontare degli importi di cui al precedente comma i costi ammissibili al finanziamento sono definiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della Legge 68/99 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Il finanziamento verrà erogato sulla base di apposita domanda corredata dalla autocertificazione dei costi salariali sostenuti.
8. La domanda per accedere alla presente misura, per le assunzioni poste in essere nell'arco dell'anno 2010 dovrà essere presentata nelle modalità precedentemente indicate entro il 30 novembre 2010.

Art 22 - Voucher ai datori di lavoro che attivano tirocini ai sensi del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 finalizzati al sostegno dei tirocinanti.

1. Saranno ammesse a contributo le iniziative che prevedano l'attivazione, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso, di un tirocinio personalizzato finalizzato all'inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 7 del presente Avviso, nell'ambito di convenzioni di cui all'art. 11 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 e nello specifico:

- a) soggetti affetti da disabilità di natura psichica – intellettiva;
- b) soggetti disabili che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età e siano disoccupati;
- c) disabilità complesse aggravate da contesti socio-relazionali che presentino criticità;
- d) soggetti individuati dal Comitato Tecnico su segnalazione dei Referenti Legge 68/99 dei Centri per l'Impiego.

La domanda, corredata dal progetto personalizzato, dovrà essere presentata prima dell'avvio del tirocinio.

2. La modalità di erogazione dell'agevolazione, cumulabile con la misura di cui all'art. 21 del presente Avviso, avviene "*una tantum*" attraverso l'emissione di un "voucher" dell'importo massimo di € 2.000.

3. L'articolazione del finanziamento sarà proporzionalmente rapportata alla durata del tirocinio sulla base delle seguenti soglie:

- a) 3 mesi di tirocinio per assunzione a tempo indeterminato € 1.500;

Determina: 2010/4498 del 08/06/2010

- b) 6 mesi di tirocinio per assunzione a tempo indeterminato € 2.000.

4. Il tirocinio:

- a) Non potrà avere una durata complessiva superiore ai 12 mesi. Nel caso di rapporto inferiore, potrà essere richiesta proroga fino al raggiungimento della durata complessiva appena citata.
- b) La proroga è concedibile una sola volta, per una durata massima di 6 mesi, e comunque entro i 12 mesi complessivi, ed è subordinata al parere favorevole del Comitato Tecnico.
- c) L'eventuale accoglimento dell'istanza motivata di proroga potrà prevedere un aumento del contributo previsto al comma precedente fino ad un massimo di € 1.000, a seguito della valutazione del Comitato Tecnico.
- d) Dovrà prevedere una durata settimanale non superiore a 30 ore .
- e) Dovrà prevedere un rimborso al lavoratore minimo di € 333,00 mensili. (per adeguamento al nuovo decreto regionale)

Art 23 - Progetti promossi e attivati dalle Province: Incentivazioni a datori di lavoro privati per assunzioni al di fuori dei parametri d'obbligo di persone disabili.

1. Sono concessi incentivi finalizzati a favorire l'assunzione dei soggetti di cui all'art. 7 let. a) del presente Avviso ad incremento dei posti di lavoro disponibili presso datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo d'inserimento lavorativo ai sensi della Legge 68/99 che intendano assumere un lavoratore disabile, ovvero a quei datori di lavoro privati che, ottemperanti, siano disponibili all'assunzione di personale disabile in eccedenza rispetto alla quota d'obbligo.

2. Gli incentivi sono fissati in un importo massimo di € 10.000 "*una tantum*" per ogni singola assunzione a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato nei particolari casi individuati dal Comitato Tecnico, di una persona disabile con la seguente articolazione:

- a) fino ad un massimo di € 10.000 per assunzioni a Tempo Indeterminato;
- b) fino ad un massimo di € 5.000 per assunzioni a Tempo Determinato;

Qualora il rapporto di lavoro instaurato sia a tempo parziale, il contributo è proporzionato all'orario di lavoro effettivamente prestato.

Prima dell'assunzione del lavoratore deve essere presentata richiesta di Convenzione Individuale al Centro per l'Impiego di competenza. A seguito della stipula di detto Accordo, l'erogazione viene disposta sulla base della presentazione di apposita domanda corredata dalla trasmissione della documentazione a comprova della sussistenza del rapporto di lavoro di almeno 12 mesi.

3. Nel caso in cui, le assunzioni previste nel presente articolo avvengano contestualmente in una misura superiore all'unità lavorativa, ai beneficiari specificati al precedente com. 1 viene concesso un

Determina: 2010/4498 del 08/06/2010

ulteriore incentivo pari ad un valore indicato dal Comitato Tecnico in sede di accoglimento della domanda e fino ad un massimo di € 5.000.

4. I contributi disciplinati dal presente articolo verranno liquidati a consuntivo, al termine del controllo della documentazione comprovante la sussistenza del requisito temporale minimo di 12 mesi di lavoro.

Art. 24 – Cumulabilità di contributi.

I benefici concedibili di cui agli articoli precedenti sono cumulabili tra loro qualora il progetto d'inserimento lavorativo, afferisca, nel rispetto della specificità delle singole azioni finanziabili, alla stessa persona.

Art. 25 – Regime di aiuti.

I contributi previsti dal presente avviso sono concessi in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria)

Art. 26 – Controlli, valutazione e monitoraggio degli interventi.

L'Amministrazione Provinciale potrà effettuare:

- controlli a campione sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di contributo;
- sopralluoghi, a campione, anche tramite gli operatori del S.I.L./C.A.M.P.P., presso i beneficiari delle iniziative finanziate;
- il monitoraggio e la valutazione degli interventi finanziati presentandone i risultati alla Sottocommissione per l'Inserimento Lavorativo dei Disabili.

Art. 27 - Veridicità delle dichiarazioni.

1. Ciascun dichiarante è responsabile e consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/00.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 71, com. 3, del DPR 445/00, la circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato dichiarazioni non veritiere comporta la non ammissibilità ovvero la revoca dei contributi.

Art. 28 – Tutela della privacy.

I dati di cui la Provincia entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati ai sensi e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Determina: 2010/4498 del 08/06/2010

Art. 29– Responsabile dell'adozione dell'avviso e del procedimento.

Ai sensi della Legge n. 241/90, il responsabile dell'adozione del presente Avviso pubblico e del procedimento è il Dirigente d'Area Lavoro, Welfare e Sviluppo Socio Economico – Servizio Lavoro, Collocamento e Formazione.

Art. 30 - Informazioni e pubblicità.

Per informazioni o per ritirare copia integrale dell'Avviso e del modulo di domanda, gli interessati possono rivolgersi a:

- **Provincia di Udine - Centro per l'Impiego – U.O. Inserimento Lavorativo Disabili.**

Viale Giuseppe Duodo, 3 telefono 0432/ 209413 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00;

Il testo dell'avviso e la modulistica verranno pubblicati sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale di Udine: www.provincia.udine.it .